

 COMUNE di CANICATTI' Libero Consorzio Comunale di Agrigento	N. 73
	Seduta del 29 OTT. 2017

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	"APPROVAZIONE REGOLAMENTO ISTITUZIONE E DISCIPLINA MERCATO DEL CONTADINO".
-----------------	---

L'anno duemilaDICIASSETTE addì NOVE del mese di OTTOBRE nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica – in sessione ordinaria – per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno. (Seduta di 2^a Convocazione)

Il Presidente del Consiglio Avv. Alberto Tedesco assume la presidenza della seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr DOMENICO TUTTOLOMONDO.

Alle ore 21,30 chiamato l'appello, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Di Benedetto Fabio	X		Lo Giudice Maria		X
Marchese Ragona Liliana		X	Parla Rita	X	
Palermo Umberto	X		Tedesco Alberto	X	
Licata Domenico		X	Carusotto Salvatore		X
Salvaggio Luigi		X	Cuva Angelo	X	
Muratore Calogero	X		Aprile Diego	X	
Falcone Fabio	X		Lo Giudice Giuseppe	X	
Di Fazio Giangaspere		X	Pendolino Evelyn	X	
Trupia Ivan		X	Giardina Ignazio		X
Rubino Giovanni		X	Alaimo Brigida	X	
Alaimo Giuseppe		X	Li Calzi Silvia	X	
Cipollina Francesca	X		Lauricella Angela Assunta	X	

PRESENTI N.ro

14

ASSENTI N.ro

10

Il Presidente del Consiglio, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta ed invita i Consiglieri Comunali alla discussione del VII punto all'ordine del giorno Proposta di Deliberazione Consiliare avente ad oggetto: **"Approvazione regolamento istituzione e disciplina mercato del contadino"**, presentata dalla VI Commissione Consiliare Permanente, giusta nota prot. n. 41814 del 04 Ottobre 2017".

Intervento del Consigliere C. Muratore:

In qualità di Presidente della Commissione, rappresenta che questo regolamento è stato, a differenza del precedente, che veniva su proposta dell'Assessore, quindi dell'Amministrazione, pensato e voluto fortemente dalla VI Commissione, perché hanno ritenuto e ritengono che il mercato del contadino possa costituire il punto di partenza per garantire un minimo di sviluppo locale sia nel campo dell'agricoltura che in quello del turismo ed inoltre, insieme con il mercato domenicale dei fiori, possa diventare un modo per valorizzare i prodotti locali e costituire un vero e proprio polo di attrazione e di riferimento per le comunità vicine. Spera che il Consiglio Comunale possa approvare questo regolamento dove tutta la Commissione ha lavorato in modo egregio e in maniera attiva per la sua stesura. Dà lettura del parere espresso dalla Commissione.

Intervento del Consigliere A. Cuva:

Dopo essersi complimentato con i componenti della VI Commissione e con il Presidente per l'ottimo lavoro svolto anticipa che con i Consiglieri G. Alaimo, F. Cipollina ed E. Pendolino hanno ritenuto necessario apportare semplicemente una piccola modifica al comma 1 dell'art. 14 presentando un emendamento alla proposta di Deliberazione in oggetto così come segue: *<<il mercato, fatte salve le prescrizioni del successivo comma quattro, o eventuali e diverse determinazioni della Giunta Municipale, si svolgerà ogni domenica con frequenza settimanale>>* Presenta l'emendamento per l'acquisizione del parere tecnico.

Intervento del Dirigente della Direzione IV Dott. A. Licata:

Puntualizza che l'emendamento incide sulla frequenza dello svolgimento del mercato in quanto il testo che era stato proposto al Consiglio Comunale, al primo comma dell'articolo 14 prevedeva che il mercato, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, si svolgerà ogni domenica con frequenza settimanale, inoltre il comma 4 prevedeva che per le giornate di Domenica dove cadevano festività solenni, non avrebbero determinato lo svolgimento del mercato, quindi il proponente l'emendamento vuole incidere un po' sulla frequenza del mercato, nel senso che attribuisce alla Giunta la potestà di poter determinare diversamente la frequenza. Aggiunge che, dal punto di vista della legittimità del parere, l'emendamento viene presentato da un Consigliere Comunale che in quanto portatore del potere di iniziativa è legittimato a proporre al Consiglio Comunale le modifiche che ritiene opportune. Assicura che la diversa frequenza del mercato non cozza con la disciplina vigente, per cui ritiene che l'iniziativa del Consigliere si iscriva legittimamente nei poteri attribuiti dalla legge al Consigliere medesimo, per cui, la possibilità di attribuire alla Giunta di variare la frequenza dello svolgimento del mercato settimanale, non trova motivi ostativi nella normativa in vigore.

Intervento del Consigliere F. Falcone:

Nutre diverse perplessità riguardo alla facoltà attribuita alla Giunta di variare la frequenza dello svolgimento del mercato del contadino. Non condivide l'emendamento pertanto non lo voterà.

Intervento del Consigliere A. Cuva:

Non riesce a capire le perplessità espresse dal Consigliere Falcone perché, a suo avviso, si tratta semplicemente di applicare lo stesso principio, vigente in tutte le altre città, non solo a Canicattì, relativamente al mercato settimanale del mercoledì, che se dovesse cadere in un giorno festivo viene anticipato, in via eccezionale, alla Domenica precedente, in questo caso si dà solamente mandato alla Giunta, che è l'organo esecutivo, di stabilire, eccezionalmente, diverse determinazioni per lo svolgimento del suddetto mercato.

Intervento del Consigliere A. Cuva:

Comunica che non cambierà l'emendamento semmai il Consigliere Falcone, può presentarne un altro che verrà posto in votazione.

Intervento del Consigliere G. Rubino:

Visto che l'oggetto del contendere è la frequenza suggerisce di aggiungere "ferma restando la frequenza settimanale".

Intervento del Consigliere A. Cuva:

Rilegge l'emendamento.

Il Presidente del Consiglio, visto che nessun Consigliere chiede di intervenire, pone in votazione l'emendamento del Consigliere Cuva ed invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a procedere con la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Presenti N. 16 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - U. Palermo - D. Licata - C. Muratore - F. Falcone - G. Rubino - G. Alaimo - F. Cipollina - R. Parla - A. Tedesco - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - E. Pendolino - B. Alaimo - A. Lauricella.

Assenti N. 8 Consiglieri Comunali: L. Marchese Ragona - L. Salvaggio - G. Di Fazio - I. Trupia - M. Lo Giudice - S. Carusotto - I. Giardina - S. Li Calzi.

Hanno Votato:

A Favore N. 15 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - U. Palermo - D. Licata - C. Muratore - G. Rubino - G. Alaimo - F. Cipollina - R. Parla - A. Tedesco - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - E. Pendolino - B. Alaimo - A. Lauricella.

Contro N. 1 Consigliere Comunale F. Falcone.

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di Approvare l'emendamento, presentato in corso di seduta, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio, a questo punto, mette in votazione la Proposta di Deliberazione, "Approvazione regolamento istituzione e disciplina mercato del contadino", così come emendata, ed invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a procedere con la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Presenti N. 16 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - U. Palermo - D. Licata - C. Muratore - F. Falcone - G. Rubino - G. Alaimo - F. Cipollina - R. Parla - A. Tedesco - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - E. Pendolino - B. Alaimo - A. Lauricella.

Assenti N. 8 Consiglieri Comunali: L. Marchese Ragona - L. Salvaggio - G. Di Fazio - I. Trupia - M. Lo Giudice - S. Carusotto - I. Giardina - S. Li Calzi.

Hanno votato:

A favore N. 16 Consiglieri Comunali (unanimità dei Consiglieri presenti)

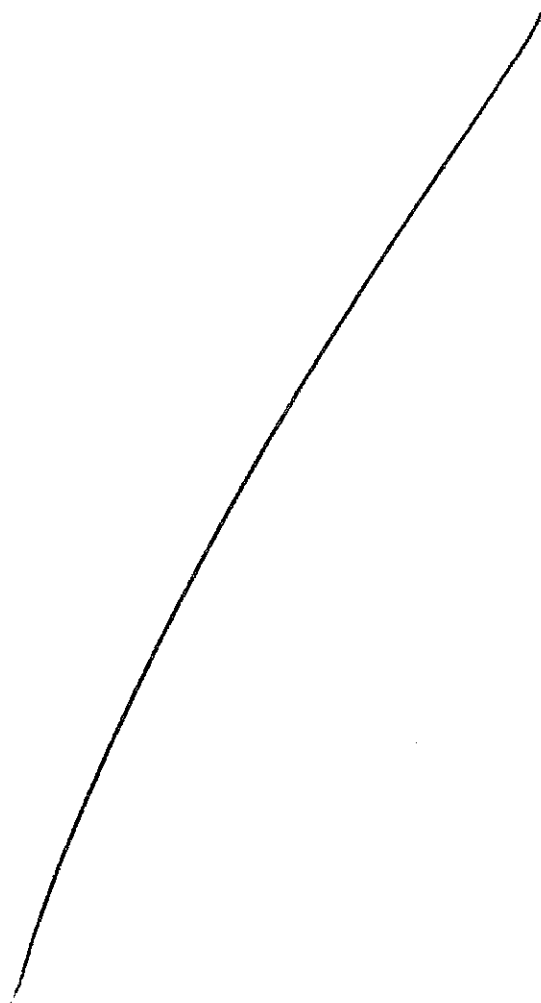
Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di Approvare la Proposta di Deliberazione, "Approvazione regolamento istituzione e disciplina mercato del contadino", così come emendata, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A" e in uno con l'emendamento approvato in corso di seduta.

N.B. Della presente seduta consiliare esiste resoconto integrale stenotipico.

I Lavori del Consiglio Comunale si sono conclusi alle ore 21,50



EMENDAMENTO
CASA DI SCELTA

Al Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Alberto Tedesco

**OGGETTO: EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO ISTITUZIONE E DISCIPLINA
MERCATO DEL CONTADINO"**

I consiglieri sottoscrittori della presente

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

propongono di modificare la proposta di deliberazione in oggetto come segue:

a) Modifica del comma 1, art 14:

Il Mercato, fatte salve le prescrizioni del successivo comma 4 o eventuali diverse determinazioni della Giunta Municipale, si svolgerà ogni Domenica, con frequenza settimanale.

Canicatti 09/10/2017

ANGELO CAVAT

[Handwritten signatures of council members]

Ai sensi di quanto previsto
nell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000,
recupero nell'art. 12 dello L.R. n. 30/2000
si esprime parere favorevole all'emendamento
di cui sopra.

Canicatti, 9.X.2017

[Handwritten signature]

C - C . 9/ott/2017. 

174



COMUNE di CANICATTI

6^a Commissione Consiliare Permanente

Attività produttive - Politiche comunitarie e del lavoro - Marketing territoriale

PROPOSTA

DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione Regolamento Istituzione e disciplina Mercato del Contadino.

**LA SESTA COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE**

avvalendosi del diritto d'iniziativa previsto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti, sottopone

AL CONSIGLIO COMUNALE

la seguente proposta di deliberazione:

VISTO l'art. 1 - comma 1 - dello Statuto comunale vigente che prescrive: "*Il Comune di Canicatti è l'Ente territoriale ..., rappresenta la comunità locale della quale cura gli interessi, promuove lo sviluppo economico e culturale, divulga l'immagine di città civile e laboriosa, ne valorizza le origini e le tradizioni;*

TENUTO CONTO che il D.M. delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 20 novembre 2007 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli", tra l'altro, prevede:

- Art. 4 - 3 comma: "I comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita";
- art. 2 - comma 1 - lett. a) - "... le aziende agricole partecipanti ai mercati contadini debbano essere ubicate nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti";

CONSIDERATO che:

- i mercati degli imprenditori agricoli, già avviati in diverse località anche regionali, rispondono alla crescente domanda dei consumatori che chiedono qualità e affidabilità di prodotti che rappresentino il territorio;
- istituzione del mercato del Contadino è uno strumento che mira a promuovere sul territorio lo sviluppo della produzione e vendita diretta da parte dei produttori agricoli locali, mettendo in contatto diretto offerta e domanda attivando la cosiddetta "filiera corta" o Km zero;

TENUTO CONTO che, sulla scorta di questi presupposti, la Commissione ha inteso avviare l'iter per attivare anche sul territorio comunale il Mercato del Contadino, con lo scopo di valorizzare la vocazione agricola che caratterizza il territorio e poter consentire ai cittadini di acquistare prodotti agricoli di stagione, in cui è garantita l'origine e la qualità degli stessi in rapporto alla zona d'origine;

DATO ATTO che la Sesta Commissione consiliare permanente, avvalendosi delle prerogative del diritto d'iniziativa nelle materie di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 16 - comma 3 - del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e

delle commissioni consiliari¹ ha predisponendo un testo regolamentare, sottoposto al vaglio delle associazioni di categoria e dei consumatori, e al Dirigente la IV Direzione Servizi alla Città, competente per materia;

VISTO l'art. 16 – commi 4: *Le relative proposte sono trasmesse al Presidente del consiglio comunale, per l'inserimento all'ordine del giorno del consiglio comunale, munite dei pareri previsti dalla vigente normativa;*

VISTO l'art. 31 – comma 2 - che disciplina le modalità per la predisposizione della proposta da presentare al consiglio comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/00;

DATO ATTO che la presente proposta non necessita l'attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte del Dirigente servizi finanziari, ai sensi dell'art. 17 comma 27 della L. R. 10/1998, perché non comporta assunzione di spesa a carico del bilancio comunale;

Fatto presente che la Commissione consiliare sesta nella seduta 3/7/2017 con verbale n. 8 ha definitivo e approvato il Regolamento di che trattasi;

RITENUTO di procedere in merito

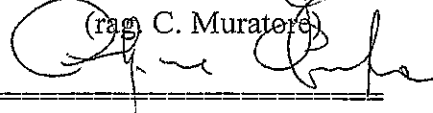
PROPONE

al Consiglio Comunale di:

1. **APPROVARE** il Regolamento Istituzione e disciplina Mercato del Contadino, allegato alla presente sotto la **lettera A)**, per farne parte integrale e sostanziale.
2. **DARE ATTO** che in esecuzione alle vigenti normative e ai sensi dell'art. 16 comma 1 - dello Statuto Comunale *I regolamenti sono pubblicati per quindici giorni consecutivi, entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione e vengono inseriti nella raccolta ufficiale dei regolamenti del Comune.*

Il Presidente della 6 C.G.P.:

(rag. C. Muratore)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto dirigente la IV Direzione - Servizi alla Città, vista la proposta di deliberazione che precede, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000, recepito dalla L.r. n. 30/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

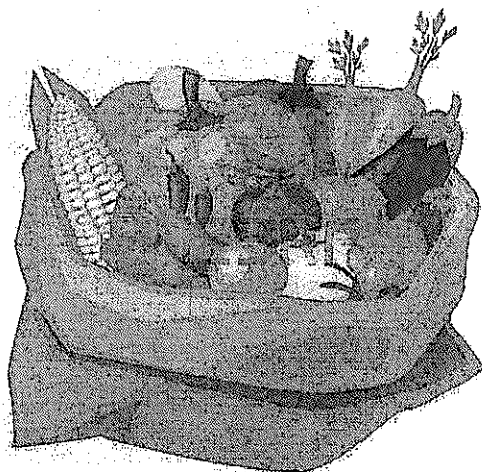
Canicatti, lì _____

Il Dirigente Servizi alla Città
(dott. A. Licata)

¹ Art. 16 – comma 3 - *Le commissioni hanno potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione o mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza;*



Comune di Canicattì
Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Handwritten signature

**REGOLAMENTO
ISTITUZIONE E DISCIPLINA MERCATO
DEL CONTADINO**

**REGOLAMENTO
ISTITUZIONE E DISCIPLINA
MERCATO DEL CONTADINO**

INDICE

Art.	Titolo
1	Oggetto del regolamento
2	Istituzione Mercato del contadino
3	Finalità e scopi
4	Ambito territoriale delle aziende
5	Soggetti ammessi al Mercato
6	Prodotti ammessi alla vendita
7	Categorie merceologiche
8	Attività correlate al Mercato
9	Uffici preposti alla gestione del Mercato
10	Accreditamento delle ditte
11	Predisposizione delle Graduatorie
12	Accordi di programma
13	Ubicazione dell'area di Mercato- Determinazione numero dei posteggi
14	Svolgimento del Mercato
15	Utilizzo dello spazio assegnato
16	Assenze e assegnazione temporanea degli spazi vacanti
17	Compiti dell'Amministrazione
18	Obblighi e doveri dell'assegnatario
19	Tariffe per la concessione del suolo pubblico
20	Attività di controllo e vigilanza
21	Sospensione del Mercato
22	Casi di Revoca
23	Violazioni e applicazione delle sanzioni
24	Disposizioni finali e transitorie
Allegato	Tabella dei prodotti agricoli vegetali e animali ammessi alla vendita



REGOLAMENTO ISTITUZIONE E DISCIPLINA MERCATO DEL CONTADINO

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Costituisce oggetto del presente regolamento l'istituzione¹, la disciplina, l'organizzazione e la gestione dell'attività di vendita dei prodotti agricoli, nel rispetto delle vigenti leggi di settore *igienico-sanitarie, fiscali, tributarie, etc.* e di comparto nell'ambito dell'istituendo Mercato del contadino.

Art. 2 - Istituzione Mercato del contadino

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, è istituito il mercato del contadino, di seguito riportato per brevità "Mercato", con l'obiettivo di favorire la vendita diretta e la commercializzazione esclusivamente di prodotti di propria produzione *da parte di imprenditori agricoli*.

Art. 3 - Finalità e scopi

1. Le finalità da perseguire:
 - a. Promuovere nuove opportunità e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti posti in vendita;
 - b. garantire, promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio;
 - c. fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto;
 - d. promuovere una sicura fonte di provenienza;
 - e. promuovere la vendita e l'acquisto di merce fresca e trasformata e il rapporto tra il mondo della produzione e quello del consumo;
 - f. realizzare lo sviluppo della "filiera corta" del prodotto agroalimentare del territorio, incoraggiando il consumo di prodotti locali e stagionali in un'ottica di sostenibilità ambientale.
2. Scopo del Mercato è favorire la vendita diretta e la commercializzazione esclusivamente di prodotti di propria produzione, riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e nello stesso tempo promuovere un'educazione alimentare volta alla valorizzazione di prodotti a basso impatto energetico e ambientale, legati alla tradizione locale, anche attraverso iniziative culturali e didattiche specifiche.

Art. 4 - Ambito territoriale delle aziende

1. Il Mercato è aperto a tutte le aziende agricole, con sede nell'ambito territoriale definito al successivo comma 2 - nei limiti della disponibilità degli spazi.
2. L'ambito territoriale amministrativo della sede delle aziende agricole e/o del fondo di provenienza dei prodotti², ammissibili al Mercato è così determinato:
 - o aziende con sede legale e produzione nel territorio comunale;
 - o aziende con ubicazione nell'ambito territoriale amministrativo del Comune di Canicatti;
 - o aziende con sede e terreni di provenienza dei prodotti nel territorio dei Comuni limitrofi dell'ex Province di Agrigento e Caltanissetta.
3. Qualora le merci non provengano dalle predette zone, la domanda presentata non può essere accolta.

¹ D.M. 20 novembre 2007 - art. 1 - comma 2

² Art 2, comma 1 lettera a), Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 20/11/2007

Art. 5 - Soggetti ammessi al Mercato

1. All'interno del Mercato, come stabilito dalle vigenti disposizioni normative³, possono esercitare la vendita diretta gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese⁴, che abbiano i requisiti morali e che ottemperino a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia⁵.
2. L'attività di vendita diretta all'interno del Mercato è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e altri soggetti previsti dalla legge⁶, dai relativi familiari coadiuvanti e dal personale dipendente di ciascuna ditta.
3. Oltre al possesso dei requisiti di legge per partecipare al Mercato le ditte devono, comunque, accreditarsi nei modi previsti al successivo art. 10.

Art. 6 - Prodotti ammessi alla vendita

1. Ai sensi della vigente normativa⁷ sarà consentita la vendita di prodotti agricoli provenienti dall'azienda propria o dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, confezionati all'origine o in loco da produttore, venduti al pezzo o a collo, interi o frazionati, purché conformi alla disciplina in materia d'igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice⁸.
2. La prerogativa prevista dalla vigente normativa⁹ riguardo alla possibilità di vendere anche prodotti acquistati, purché in misura non prevalente, non trova applicazione nel Mercato del contadino.
3. L'esercizio dell'attività di vendita diretta all'interno del Mercato, in conformità a quanto previsto dalle norme in vigore¹⁰, non è assoggettato alla disciplina sul commercio.
4. Le merci devono essere pesate con bilance tarate e vendute a peso netto.¹¹
5. E' comunque vietata la vendita di animali vivi.

Art. 7 - Categorie merceologiche

1. I prodotti agricoli vegetali e animali ammessi alla vendita sono riportati, a titolo semplificativo, nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2. Nell'area di Mercato è consentita la vendita di prodotti rientranti nel campo di applicazione del Regolamento CEE 2092/1991 e smi, e precisamente:
 - ✓ prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico;
 - ✓ prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico;

³ Art. 2 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 20/11/2007 – dall'art. 3 del decreto dell'Assessore Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea n. 15/G del 04/03/2014

⁴ Art. 8 della legge n. 580 del 29/12/1993

⁵ Art. 4, comma 6, D. Lgs. n. 228 del 18/05/2001

⁶ Art. 1, comma 1094 Legge n. 296 del 27/12/2006

⁷ Art. 2, comma 1 lett. b) del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 20/11/2007

⁸ Art. 3, comma 3 del decreto dell'Assessore Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea n. 15/G del 04/03/2014

⁹ Art. 4, comma 1, D. Lgs. n° 228/2001

¹⁰ Art. 4 D. Lgs. 114 del 1998 e dall'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001

¹¹ Legge 5/8/1981 n. 441 e succ. modificazioni

- ✓ prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura.
3. Fatta eccezione per la vendita di piante e fiori, in tutti gli altri casi non è consentito esporre a terra la merce posta in vendita.

Art. 8 – Attività correlate al Mercato

1. All'interno del Mercato, ai sensi della normativa vigente¹² è ammessa la partecipazione di altri operatori per quanto concerne le seguenti altre attività:
 - a. trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 - b. degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva, consentita esclusivamente se non si eseguono preparazioni di alimenti;
 - c. didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento, organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti convergenti con le attività concordate con l'ente comunale;
 - d. vendita di prodotti, derivanti da attività di artigianato tipico, connessi all'agricoltura legati, in particolare, agli usi e tradizioni.
2. Per lo svolgimento delle attività previste nel presente articolo l'autorizzazione sarà concessa, di volta in volta, *dallo Sportello Unico - SUAP*, previo esame della richiesta da presentare al Protocollo generale del Comune, compatibilmente alla disponibilità del momento, *entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza*.

Art. 9 - Uffici preposti alla gestione del Mercato

1. La gestione e il coordinamento dell'attività mercantile sono affidati allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Canicattì, in seguito indicato brevemente "Sportello Unico - SUAP", *la vigilanza ed il controllo del rispetto delle norme in materia e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale*.
2. L'operatore di P.M. addetto al controllo nei giorni di Mercato è tenuto a rilevare in un registro o su schede individuali, la presenza o meno degli imprenditori agricoli assegnatari del posteggio.
3. Sono giustificate le assenze per malattia, per gravi motivi familiari, per eccezionali eventi atmosferici che, tra l'altro, possono compromettere il raccolto.
4. Nei casi contemplati al comma 3 l'evenienza deve essere tempestivamente comunicata allo Sportello Unico - SUAP inviando, in allegato, la documentazione giustificativa, entro il termine di giorni 5 dalla data di inizio dell'evento.

Art. 10 - Accreditamento delle ditte

1. Per accreditarsi le ditte devono presentare domanda al Protocollo generale del Comune di Canicattì.
2. La richiesta redatta su modello predisposto dallo Sportello Unico - SUAP, deve contenere:
 - a. i dati identificativi dell'azienda (denominazione, sede, ubicazione, generalità del titolare e/o legale rappresentate, attività esercitata);
 - b. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante o il titolare della ditta, dichiara:
 - ✓ il numero di partita IVA e codice fiscale;
 - ✓ l'iscrizione alla CCIAA, o dichiarazione del regime di esonero;
 - ✓ il tipo di produzione prodotto dall'azienda;

¹² Comma 2, art. 4 - Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 20 Novembre 2007

- ✓ i periodi dell'anno in cui è disponibile a partecipare al Mercato;
- ✓ la stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità;
- ✓ di impegnarsi a rispettare, in particolare, pena l'esclusione, oltre le condizioni del regolamento, anche le prescrizioni normative vigenti in materia e di comparto;
- ✓ di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 18 maggio 2001, n.228.

c. *allegare copia del fascicolo aziendale.*

3. Alla ditta accreditata, a cura dello Sportello Unico - SUAP, sarà rilasciato tesserino identificativo che avrà la validità di anni 3, che l'operatore deve tenere sempre ben visibile per consentire l'immediata identificazione al personale addetto alla vigilanza o al controllo.
4. Il tesserino richiamato al comma precedente deve contenere:
 - a. I dati anagrafici dell'operatore;
 - b. Il numero del parcheggio assegnato;
 - c. I mq concessi.
5. Ai fini dell'individuazione delle ditte, dell'accreditamento e dell'assegnazione dei posteggi, lo Sportello Unico - SUAP predisporrà un avviso da pubblicare all'Albo pretorio, secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 11 - Predisposizione delle Graduatorie

1. In rapporto all'estensione del sito individuato dall'amministrazione, al numero dei posteggi e al numero delle domande presentate, lo Sportello Unico - SUAP, per ciascuna categoria merceologica, predisporrà apposita graduatoria.
2. Le graduatorie saranno stilate secondo il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda (data e numero di protocollo) pervenuta entro i termini di scadenza indicati nell'avviso, tenendo presente i seguenti ordini di priorità:
 - a) aziende con sede legale e produzione nel territorio comunale;
 - b) aziende con ubicazione nell'ambito territoriale amministrativo del Comune di Canicatti;
 - c) aziende con sede e terreni di provenienza dei prodotti nei territori dei Comuni limitrofi dell'ex Province di Agrigento e Caltanissetta.
3. Fermo restando che nell'ambito del Mercato ciascun operatore può essere titolare di un solo posteggio, le rispettive graduatorie saranno approvate dal Dirigente della Direzione competente.

Art. 12 - Accordi di programma

1. Per la buona riuscita del Mercato il comune può avvalersi anche del supporto delle Organizzazioni/Associazioni di categoria e con queste potrà stipulare un accordo di programma per i seguenti scopi:
 - ✓ Informare i propri soci dell'iniziativa intrapresa dal Comune;
 - ✓ collaborare col Comune nella fase organizzativa;
 - ✓ sensibilizzare i propri associati a partecipare al Mercato agevolando, almeno nella fase iniziale, la partecipazione di un congruo numero di produttori agricoli;
 - ✓ far garantire ai soggetti partecipanti una cura particolare nell'allestimento dello stand, sia per la valorizzazione dei prodotti, sia per una corretta informazione del consumatore;

✓ prestare attenzione sull'aspetto igienico sanitario delle merci;

Art. 13 – Ubicazione dell'area di Mercato – Determinazione numero dei posteggi

1. L'area di Mercato sarà individuata dalla Giunta Municipale all'interno del perimetro urbano **nel rispetto della normativa vigente in materia.**
2. L'area scelta, delimitata su planimetria, da allegare alla deliberazione, in rapporto all'estensione, deve riportare:
 - a) la superficie complessiva suddivisa per settori omogenei dei prodotti merceologici;
 - b) il numero dei posteggi da allocare all'interno di ogni settore merceologico;
 - c) le dimensioni dei posteggi (profondità – fronte massimo);
 - d) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi, all'interno di ogni settore;
 - e) individuare il numero dei posteggi da riservare alle attività di cui al precedente art. 8.
3. Il sito individuato, per qualunque ragione, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, può subire spostamenti o essere modificato in qualsiasi momento.

Art. 14 – Svolgimento del Mercato

1. Il Mercato, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, si svolgerà ogni domenica, con frequenza settimanale.
2. Il Sindaco con proprio provvedimento determinerà i seguenti orari¹³:
 - inizio e fine delle operazioni di montaggio e smontaggio degli stand e di carico e scarico della merce;
 - inizio e fine delle attività di vendita dei prodotti.
3. Le aziende partecipanti al Mercato, fatte salve situazioni di necessità preventivamente comunicate alla Polizia Municipale, di propria iniziativa non possono smontare la struttura e/o abbandonare l'area di Mercato prima dell'orario stabilito per il termine del Mercato.
4. Il Mercato non si terrà nelle giornate: 1° gennaio, 25 Aprile, domenica di Pasqua, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 agosto, 1 Novembre, Natale e Santo Stefano
5. Nella zona limitrofa all'area di Mercato è vietata la vendita da parte di operatori itineranti oppure occasionali.

Art. 15 – Utilizzo dello spazio assegnato

1. La vendita dei prodotti deve svolgersi esclusivamente all'interno del posteggio assegnato.
2. Ciascun operatore deve utilizzare strutture e attrezzature proprie (banchi di vendita, gazebo, tavoli, sedie, banco frigo, etc.) **conformi ai requisiti igienico sanitari previsti dalla vigente normativa.**
3. **Gli stands, i gazebo e i banchi utilizzati, al fine di mettere in risalto i caratteri distintivi del mercato, dovranno essere di colore bianco, fatta eccezione per le ditte che, aderendo ad associazioni di categoria possono far uso di stands corrispondenti al logo e ai colori sociali dell'organizzazione cui appartengono.**
4. All'intero dell'area di Mercato, se lo spazio lo consente, è possibile autorizzare la sosta di un solo veicolo, purché connesso alle esigenze della vendita. Il negozio mobile, pertanto, deve rispettare le caratteristiche e i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche, ai sensi della vigente normativa.

¹³ Art. 50 del D.Lgs 267/2000.

Art. 16 – Assenze e assegnazione temporanea degli spazi vacanti

1. Gli assegnatari non presenti nella giornata di Mercato entro l'orario stabilito per l'accesso non possono svolgere l'attività e sono considerati assenti a tutti gli effetti.
2. Gli spazi resi liberi perché non occupati occasionalmente dai rispettivi assegnatari, scaduto l'orario di accesso, vengono assegnati alle aziende inserite nelle rispettive graduatorie, se presenti, oppure sono assegnati a soggetti occasionali purché in possesso dei requisiti validi, per la vendita dei prodotti agricoli, come previsto *previsti dal comma 2 del precedente l'art. 10*. L'assegnazione in quest'ultimo caso avverrà tramite sorteggio da effettuarsi alla presenza di almeno due testimoni ad **opera del personale di polizia municipale**.
3. Il possesso dei requisiti richiamati al precedente comma sarà attestato dal soggetto occasionale tramite dichiarazione sostitutiva, rilasciata in loco, oppure mediante esibizione di regolare possesso di dichiarazione di inizio attività valida per la vendita di prodotti agricoli e accreditamento presso il Dipartimento regionale dell'agricoltura.
4. Gli spazi che durante il periodo di vigenza della graduatoria, si rendessero disponibili a seguito di revoca o rinuncia degli assegnatari o in ogni altro caso saranno assegnati per scorrimento della graduatoria ai soggetti aventi diritto.
5. Nel caso in cui l'imprenditore agricolo assegnatario del posteggio non possa partecipare al Mercato, deve darne comunicazione in tempi congrui (almeno 15 giorni prima della giornata di Mercato) allo Sportello Unico – SUAP che lo assegnerà, per quella giornata, a un altro produttore agricolo con le modalità e secondo i criteri stabiliti nei commi che precedono.

Art. 17 – Compiti dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si farà carico:
 - di attivare apposita campagna pubblicitaria;
 - **della concessione dell'area;**
 - della sorveglianza tramite il corpo dei Vigili Urbani, regolare il traffico e i parcheggi;
 - di sanzionare la ditta in caso di trasgressione o violazione delle norme;
 - di assicurare, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfestazione e disinfezione del sito adibito a sede di Mercato *e assicurare, se necessario, la presenza di servizi igienici*.

Art. 18 – Obblighi e doveri dell'assegnatario

1. L'assegnatario del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività.
2. Gli operatori, nell'utilizzo dello posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
3. L'assegnatario del posteggio, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi, è esplicitamente tenuto:
 - a) A porre in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia d'igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice;¹⁴
 - b) a tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione della propria azienda agricola;

¹⁴ Art. 2, comma 3, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 20/11/2007

- c) a indicare con cartelli chiari e ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole specificandone la denominazione e la sede, ma sempre provenienti dall'ambito regionale;
- d) a pubblicizzare i prezzi della merce in vendita ed esporre prezzi chiari, utilizzare etichette corrette che facilitano la comprensione del prodotto, del processo produttivo e l'indicazione dell'unità di misura, secondo quanto previsto dalle norme a tutela del consumatore¹⁵;
- e) a mantenere pulito lo spazio occupato e la zona circostante lasciando l'area sede del Mercato in ordine, pulita, sgombra da qualsiasi rifiuto e in perfetta fruibilità;
- f) a non cedere a terzi l'uso totale o parziale dello spazio assegnato;
- g) a non occupare una superficie diversa da quella di quella assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi e private abitazioni;
- h) a non utilizzare mezzi sonori.

Art. 19 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. L'assegnatario è tenuto al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico e smaltimento dei rifiuti e della quota **eventuale** dei costi per il consumo idrico, di energia elettrica, conformemente alle tariffe previste per lo svolgimento di attività commerciali su aree pubbliche in conformità al regolamento comunale vigente applicando, se disciplinate, le agevolazioni, le riduzioni e le esenzioni previste per le occupazioni di suolo pubblico a carattere temporaneo.

Art. 20 - Attività di controllo e vigilanza

1. Il Mercato, è soggetto all'attività di controllo da parte del Comune cui compete accertare il rispetto delle disposizioni normative vigenti¹⁶, nonché del presente regolamento e ogni altra normativa in materia, anche in collaborazione con la competente ASP per gli aspetti igienico-sanitari.
2. Gli imprenditori agricoli partecipanti al Mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale di eseguire verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità; inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.
3. La vigilanza sanitaria è di competenza dell'azienda Azienda Sanitaria Provinciale.
4. Le aziende rimarranno responsabili del mantenimento igienico-sanitario e della buona presentazione dei prodotti medesimi, così come del loro ritiro in caso dell'eventuale invenduto e/o avariato.

Art. 21 - Sospensione del Mercato

1. Ogni operatore è tenuto a partecipare al Mercato con continuità e senza interruzioni non motivate, ma è possibile sospendere/interrompere volontariamente la partecipazione al Mercato solamente nei seguenti casi:
 - a) decesso del titolare dell'azienda o per gravi motivi familiari debitamente documentati;
 - b) cessazione o insufficienza della produzione agricola;
 - c) motivi di salute o altre cause debitamente motivate;
2. La sospensione o l'interruzione dell'attività dev'essere comunicata allo Sportello Unico - SUAP entro giorni cinque dal verificarsi dell'evento che ha causato la

¹⁵ Artt. da 13 a 17 del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206

¹⁶ Art. 3, comma 3 decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 20/11/2007 del Decreto dell'Assessore Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea n. 15/G del 04/03/2014

richiesta di sospensione o l'interruzione.

Art. 22 - Casi di Revoca

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa¹⁷, in caso di violazione di altre normative, l'autorizzazione a partecipare al mercato è revocata ed è stabilita l'esclusione dal Mercato, previa comunicazione dell'avvio del relativo procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e smi:
 - a) nel caso di perdita dei requisiti previsti per la partecipazione Mercato¹⁸ dal presente regolamento e di ogni altra normativa in materia;
 - b) in caso di mancato adeguamento prescritto dall'Azienda Sanitaria Provinciale, volto a eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari;
 - c) in caso di tre assenze consecutive o cinque assenze nel corso dell'anno senza comprovato motivo;
 - d) in caso di cessazione dell'attività agricola;
 - e) in caso di mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, smaltimento dei rifiuti e della quota dei costi per il consumo idrico, di energia elettrica e di eventuali altre spese, tasse ecc., fino al pagamento di quanto dovuto.

Art. 23 - Violazioni e applicazione delle sanzioni

1. Sono considerate violazioni la mancata osservanza degli obblighi e dei doveri, riportati al precedente art. 18.
2. Il Comune¹⁹, accerterà il rispetto delle disposizioni normative vigenti, alle prescrizioni del presente Regolamento e dei regolamenti comunali applicabili, tramite gli organi preposti al controllo e alla vigilanza dell'attività di Mercato.
3. Fatte salve le sanzioni previste in caso di violazione di altre normative, ogni infrazione alle disposizioni al presente regolamento e ai regolamenti comunali è punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000 e smi con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 con le modalità e procedure previste dalla Legge n. 689/1981 e smi
4. Il procedimento sanzionatorio si svolge secondo i principi e gli istituti della legge 689 del 24/11/1981 e successive modificazioni e i relativi proventi spetteranno al Comune.
5. E' comunque fatta salva l'applicazione di specifiche sanzioni previste da leggi, regolamenti ed altre normative di settore eventualmente vigenti.

Art. 24 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti, anche se non espressamente richiamate.
2. Le norme del presente regolamento s'intendono modificate e sono da disapplicare, senza alcuna formalità, per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali e/o statali vincolanti e non derogabili dalla potestà dell'ente e incompatibili con la presente disciplina.
3. In detti casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica comunque la normativa di rango superiore.
4. L'amministrazione declina ogni responsabilità in caso di danni arrecati a personale, animale o cose, sicché la ditta accreditata è diretta responsabile nel caso in cui

¹⁷ Art. 3, comma 3, del D.M. 20/11/2007

¹⁸ D. Lgs. n. 228/2001 dal Decreto Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 20/11/2007, dal decreto dell'Assessore Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea n. 15/G del 04/03/2014

¹⁹ Art. 3 comma 3, del D.M. 20/11/2007

- dovesse verificarsi una tal evenienza.
5. Il presente Regolamento è soggetto alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune ed entra in vigore nei termini di cui alla l.r. n. 44/91 ed è reso pubblico sul sito internet istituzionale dell'ente.
 6. Il presente regolamento entra in vigore dopo il 15° giorno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione nell'Albo Pretorio del Comune.

**Allegato A) richiamato all'art. 7 del Regolamento
istituzione e disciplina Mercato del contadino**

**Tabella dei prodotti agricoli vegetali e animali
ammessi alla vendita**

- | | |
|---|--|
| 1. verdura fresca e secca | 2. confetture e marmellate |
| 3. farine e preparati | 4. miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura |
| 5. frutta fresca e secca | 6. olio e aceto |
| 7. succhi di frutta e di verdura | 8. passate e pelati |
| 9. pasta e pasta ripiena | 10. condimenti e spezie |
| 11. cereali | 12. dolci |
| 13. latte - yogurt - formaggi e latticini | 14. vini e liquori |
| 15. uova | 16. piante e fiori |
| 17. salumi | 18. carni fresche |
| 19. sottoli e sottaceti | 20. eventuali altri prodotti agricoli animali e vegetali non trasformati e trasformati |
| 21. prodotti da forno dolci e salati | |
- 

COMUNE di CANICATTI'
DIREZIONE IV^ - SERVIZI ALLA CITTA'

**"REGOLAMENTO ISTITUZIONE E DISCIPLINA MERCATO
DEL CONTADINO"**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49
DEL D. LGS. 267/2000, RECEPITO CON DALL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000**

Si premette che il Presidente della VI^ Commissione Consiliare Permanente con nota prot. n. 39237 in data 19 settembre 2017 ha trasmesso - per l'acquisizione del parere di regolarità tecnica previsto dall'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000, recepito dall'art. 12 della legge regionale n. 30 del 2000 - proposta di deliberazione per il consiglio comunale presentata dalla suddetta Commissione consiliare avente per oggetto *"Regolamento istituzione e disciplina mercato del contadino"*.

In merito si evidenzia che il regolamento in questione risulta composto da ventiquattro articoli e di un allegato A) (richiamato dall'art. 7) ed ha come oggetto l'istituzione, l'organizzazione e la disciplina dell'attività di vendita dei prodotti agricoli di propria produzione da parte degli imprenditori agricoli (cfr. artt. 1 e 2), allo scopo di promuovere nuove opportunità e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti posti in vendita; promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio; accorciare la filiera d'acquisto; promuovere una sicura fonte di acquisto di merce fresca da parte del consumatore; realizzare la filiera corta del prodotto agroalimentare (cfr. art. 3).

Tale disciplina costituisce esplicazione della piena autonomia di cui gode l'ente locale e rappresenta concreta applicazione dell'autonomia organizzativa e funzionale attribuita dal legislatore (legge regionale n. 30/2000) al consiglio comunale e alle commissioni consiliari, alle quali compete - ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, commi 3 e 4 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e commissioni consiliari, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 23 settembre 2016 - il potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione o mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza.

Visto l'art. 7 del Tuel (in Sicilia art. 1, comma 1 lett. "a" della L.R. n. 48 del 1991 di recepimento, con modificazioni dell'art. 5 della legge n. 142 del 1990) ai sensi del quale *"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune [...] adotta[no] regolamenti nelle materie di propria competenza [...]"*.

Ritenuto che l'adozione di regolamenti rientra tra gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 del Tuel (in Sicilia art. 1, comma 1 lett. "e" della L.R. n. 48 del 1991 di recepimento, con modificazioni dell'art. 32 della legge n. 142 del 1990).

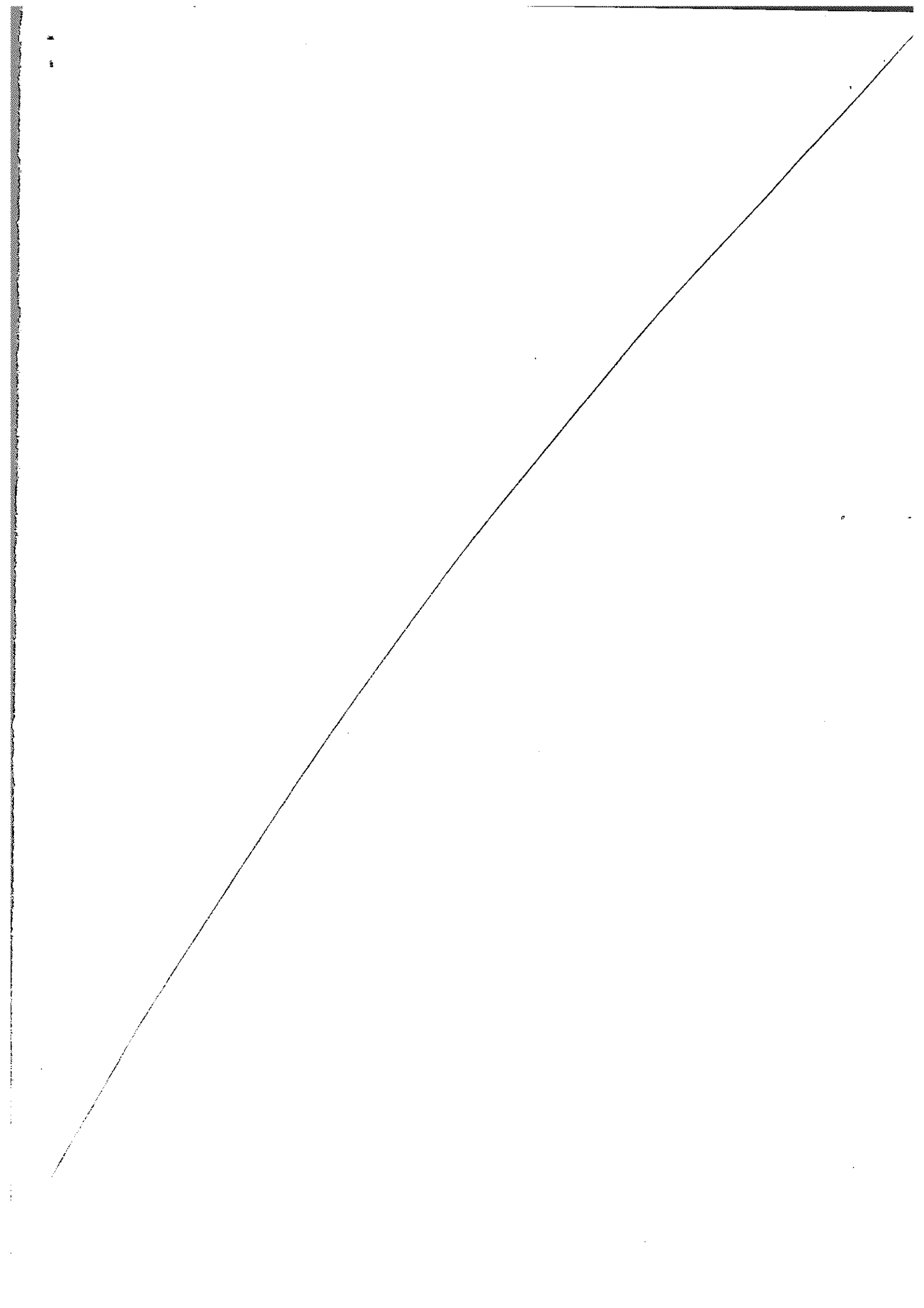
Per quanto sopra la previsione di norme regolamentari che disciplinano e specificano la materia in questione, nei limiti fissati dalla legge, può ritenersi conforme al quadro normativo vigente.

Si esprime pertanto parere tecnico favorevole.

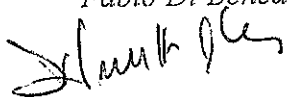
Canicatti, li 25 SET. 2017



IL DIRIGENTE
- dr. Angelo LICATA -



IL CONSIGLIERE ANZIANO
Fabio Di Benedetto



IL PRESIDENTE
Avv. A. Tedesco



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr Domenico Tuttolomondo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 24 NOV. 2017 al 8 DIC. 2017, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- ☐ È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- ☐ È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Il Segretario Generale

Fto _____

Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 - comma 1 - L.r. 3.12.1991, n.44
Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale
Dr Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, _____

Il Funzionario